



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

### Inaugurazione anno giudiziario 2020

Sig. Presidente della Corte di Appello,

Sig. Procuratore Generale della Repubblica,

Sig. Presidente del Tribunale,

Sig.ra Procuratrice della Repubblica,

Signori Giudici e Signori Giudici onorari,

Autorità religiose, civili e militari,

Colleghe e Colleghi,

Istituzioni e cittadini,

rivolgo, in occasione di questa importante cerimonia, a Voi tutti il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e il mio personale quale sua Presidente.

\*\*\*\*\*

A pochi giorni dal 27 gennaio, giorno della memoria, permettetemi, alla luce di ciò che è accaduto in questi ultimi giorni con l'imbrattamento di alcuni muri di diverse città tra cui la nostra, di ricordare quanto fortemente voluto e attuato dal nostro Consiglio lo scorso 20 novembre, facendo nostro il monito di Primo Levi – di cui nel 2019 si è ricordato il centenario della nascita – *di non dimenticare*.

Per *non dimenticare* l'ignominia delle leggi razziali, il Consiglio, a distanza di ottant'anni esatti dall'entrata in vigore di quelle infami leggi, ha, d'accordo con la Corte di Appello, apposto nel corridoio del palazzo di giustizia all'ingresso del Consiglio una targa per commemorare i



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

cinquantaquattro colleghi cancellati dall'albo ordinario dall'allora sindacato fascista degli avvocati e procuratori legali in esecuzione delle leggi del 1939 che imposero ai colleghi ebrei di essere iscritti in elenchi speciali, di difendere solo cittadini ebrei, di associarsi solo con colleghi ebrei, senza neanche invocare – come invece fece il Collega Salvatore Fubini che per questo venne radiato – l'aiuto degli altri colleghi ebrei oltre regione, creando una rete di collaborazione professionale.

Aspetto agghiacciante della normativa era, tra gli altri, la previsione che qualora il collega ebreo non si fosse attenuto a queste disposizioni avrebbe commesso il reato di cui all'art. 348 c.p.: ovvero l'esercizio abusivo di quella professione che aveva esercitato lecitamente sino al giorno prima.

Come le Stimate Autorità ricorderanno, lo scorso 20 novembre è stata svelata la targa realizzata dal Consiglio e significativamente affissa in prossimità del suo ingresso esterno, nel punto in cui gli avvocati entrano in quella che considerano la loro casa e da cui alcuni di loro sono stati espulsi per il solo fatto di essere ebrei: *“perchè l'odio e l'indifferenza verso l'altro non debbano mai più ripetersi e perché sia bandita ogni discriminazione”*, così recita il monito ivi scritto, per non dimenticare.

Il Consiglio non poteva tacere e doveva fare ammenda, a maggior ragione oggi: ammenda non dei provvedimenti di cancellazione che allora assunse non un Consiglio dell'Ordine, ormai soppresso dal 1926, ma il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori.

Il Consiglio teneva e tiene a fare ammenda del passivo silenzio con cui anche nella nostra categoria professionale si è accolta la tragica esecuzione di norme liberticide e discriminatorie.



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Solo un avvocato 'ariano e cinofilo', nel rispondere al quesito sulla razza, scrisse di appartenere alla razza *bulldog* e decise di cancellarsi dall'albo.

Mai più questo silenzio: ricordiamoci qual è il ruolo dell'Avvocato sempre e comunque, la tutela dei diritti e la presa di distanza ferma e precisa da ogni forma di discriminazione.

\*\*\*\*\*

Ma veniamo al perché siamo qui oggi, dopo aver doverosamente riflettuto su ciò che significa il giorno della memoria e su ciò che ha significato per il nostro Consiglio.

Oggi è il momento in cui siamo tutti chiamati a riflettere sullo stato della Giustizia nel distretto, su quali le criticità, quali le prospettive di miglioramento e, soprattutto, su quali siano i riflessi dello stato della Giustizia sul nostro, rispettivo, ruolo di attori legati da *un comune terreno culturale* - e uso questa immagine non casualmente -, terreno che, uniti, dobbiamo sempre coltivare.

E allora pensiamo al nostro ruolo.

L'avvocatura non è il convitato di pietra, né la causa di alcuni dei più gravi mali della giustizia, come invece qualcuno sostiene anche con dichiarazioni reiterate ai media.

Ma in questo momento storico, qual è il ruolo dell'avvocato?

Il ruolo -e il privilegio- dell'avvocato è quello di tutelare i diritti dei nostri assistiti, da sempre e per sempre, come la carta costituzionale auspichiamo presto consacrerà con una esplicita previsione.

Ma parlare di diritti e di loro tutela in questo contesto storico ha ancora un senso autenticamente compreso e condiviso da chi quei diritti li riconosce e li consacra normativamente?

Esaminiamo il nostro processo penale e le disposizioni che l'hanno recentemente riformato in una parte fondamentale per la tutela di diritti di rilievo costituzionale.





CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di sospensione della prescrizione, sorge spontaneo il dubbio che vi sia questa condivisione.

Egregio Signor Presidente della Corte di Appello, ho ascoltato in allora nel gennaio del 2018 e riletto ora il Suo discorso all'inaugurazione dell'anno giudiziario che il Consiglio conserva.

Lei faceva ammenda – Lei per primo a nome di tutta la Corte di Appello, *habitus* che pochi amano indossare in queste circostanze ma che Lei con raro senso istituzionale ha con sincera sofferenza indossato – del fatto che in due processi per gravi reati di violenza contro la persona erano state pronunciate sentenze di proscioglimento per prescrizione dei reati.

Due tristi episodi, cito letteralmente, *“che hanno colpito non solo l'opinione pubblica ma tutti i magistrati della Corte, indistintamente, perché tutti noi magistrati ci sentiamo parte della comunità, essendo una componente che vuole rendere un servizio efficiente ai cittadini e che si duole per ogni carenza del sistema giustizia. Come è noto il settore penale della Corte è in crisi da anni”*.

Un grido di dolore, letteralmente anche dichiarato come tale, nel vedere, e cito sempre letteralmente, il

*“quadro sconsolante della giustizia penale in grado di appello, il vero collo di bottiglia del sistema Giustizia che soffre non solo a Torino ma in tutta Italia”*.

Chiudeva la relazione invocando che

*“tutti i soggetti istituzionali – nell'ambito delle rispettive competenze – devono assumersi le loro responsabilità per il corretto funzionamento della giustizia penale, se veramente vogliamo dare un senso compiuto ai principi costituzionali della **obbligatorietà dell'azione penale e della ragionevole durata dei processi**....si auspica che nei centri del potere statale a ciò deputati vi sia*



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

*una maggiore sensibilità al 'grido di dolore' che sale dal settore penale della corte di Appello di Torino e da tutti i Tribunale del Distretto”.*

*Perché giustizia ritardata – chiosava Lei – è giustizia negata.*

\*\*\*\*\*

Parole tragicamente profetiche, oggi, dopo il 2 gennaio 2020.

Ma chi poteva allora e può a maggior ragione dissentire oggi da queste parole?

Nessuno, tanto meno un Avvocato che abbia a mente i principi fondamentali della carta costituzionale e abbia a mente il suo ruolo, quello della tutela dei diritti dei propri assistiti.

Caro Presidente, mi permetta, forse, dovevamo noi Avvocati *in primis* fare finta di nulla e continuare a lavorare senza sollevare con Lei un legittimo grido di dolore al cospetto anche di chi deve amministrare la giustizia, come l'allora rappresentante del Ministero della Giustizia, e di chi le norme processuali, civili o penali, le scrive o le propone al nostro Legislatore.

Perché il rimedio apprestato dal Legislatore al *vulnus* denunciato, con la recente riforma, a modo di vedere della quasi totalità degli avvocati, dei professori universitari, di molti magistrati, della totalità dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, delle numerose Unioni Regionali dei Consigli dell'Ordine che si sono espresse, ha vanificato del tutto i principi costituzionali fondamentali cui lei si richiamava invocando, *“la rapidità delle decisioni, con assoluzioni o condanne definitive in breve tempo, anche nell'interesse delle vittime e dello stesso imputato”*.

Se guardiamo alla legislazione nel campo della procedura penale e del diritto penale sostanziale di quest'ultimo anno, se la confrontiamo con le prospettive di riforma del processo penale per ridurre i tempi del processo concordate dal Ministro della Giustizia con l'avvocatura nell'ambito del tavolo tecnico con il Consiglio Nazionale Forense e con l'Unione delle Camere Penali Italiana, prospettive drammaticamente naufragate nella legge delega del luglio del 2019, non possiamo che constatare, in luogo della auspicata depenalizzazione, un panpenalismo



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

imperante, un aumento vertiginoso delle pene, un aumento significativo del tempo necessario a prescrivere di diversi reati nonostante il congelamento del suo decorso dopo la sentenza di primo grado, di assoluzione o di condanna che sia e l'istituzionalizzazione di un solo principio; non quello della durata ragionevole del processo, ma il principio del fine processo, mai.

La domanda che consegue alla entrata in vigore di tali disposizioni è se oggi si condividono ancora i principi della carta fondamentale che riconoscono alla pena una funzione rieducativa ed al processo una ragionevole durata.

Serie perplessità inducono i recenti provvedimenti legislativi che fotografano l'intrinseca e irreparabile distanza da tali principi fondamentali.

Serie perplessità che, alla luce di ciò che si legge nel rapporto redatto dal Censis 2019 in punto a percezione dello stato della giustizia in Italia da parte dei cittadini, diventano pensieri bui.

Nel rapporto Censis del 2019 *“l'avvocato nel quadro di innovazione della professione forense”* vi è un terzo capitolo dal titolo

*“un'idea di giustizia: l'opinione degli italiani”*.

Tale capitolo contiene la sintesi di un preciso lavoro di analisi settoriale non solo sul futuro della professione forense, sulle condizioni reddituali dei nostri 243.000 iscritti divisi per genere, età e area geografica, sul fatto che vi sono 4 avvocati per 1.000 abitanti, sul fatto che se il tasso di incremento degli iscritti agli albi forensi dal 2000 al 2017 è stato dell'8,7% all'anno, ora è solo dello 0,3%, che si assiste dunque a un fenomeno di saturazione della dinamica quantitativa dell'accesso alla professione con una parallela diminuzione delle opportunità di crescita economica.

Tale rapporto è una pregevole sintesi di ciò che la popolazione italiana ritiene essere, nel 2019, l'aspetto più problematico della Giustizia in Italia.

Il campione è di 1.003 individui, stratificato per genere, età, area geografica di residenza.






CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Ebbene l'opinione pubblica italiana è chiaramente orientata nel senso che l'elemento più critico del sistema della Giustizia in Italia è la durata dei processi; occorre, secondo il 62% degli intervistati, sollecitare interventi concreti per il problema della durata dei processi civili e penali. Il 33% vede nella prescrizione dei processi e nell'impunità che ne deriva un altro degli aspetti problematici.

Che sia, quest'ultimo, un aspetto tragicamente problematico, è innegabile.

Ma sono percentuali, queste, che ci devono far riflettere.

**Fig. 28 – Aspetti della Giustizia italiana ritenuti più problematici dagli italiani. (%)**




Fra i ritenuti rischi che un cittadino può correre suo malgrado nel rapporto con il sistema giudiziario, il 57,4% indica come rischio l'errore giudiziario, il 42% il fatto di poter essere



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

coinvolto in un'indagine della magistratura pur essendo totalmente estraneo ai fatti, il 18,2% quello del linciaggio mediatico che segue dopo l'avviso di garanzia, a proposito del senso di civiltà di un sistema giudiziario.

**Fig. 29 – Aspetti che possono costituire un rischio al quale chiunque potrebbe essere esposto suo malgrado nel contesto della Giustizia in Italia. (%)**



Fonte: Indagine Censis 2019

### **Questa la fiducia nel sistema giustizia.**

Ora, aldilà del timore kafkiano di finire coinvolto in un'indagine pur essendo totalmente estraneo – che denuncia però il timore di un sistema talvolta avvertito come irrazionale e alimentato da una presunzione di colpevolezza e non di innocenza,– ciò che ci lascia senza parole è la totale sfiducia nel sistema giustizia causa la sua drammatica lentezza e la sua insostenibile durata: il 62% degli intervistati ritiene che l'aspetto più drammatico sia la durata dei processi, il 33,4% la prescrizione dei reati.





CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Ebbene noi non conosciamo l'orientamento politico del 33,4% dei 1.003 cittadini intervistati dal Censis, non ci interessa e non interessa al Consiglio degli Avvocati torinesi che rivendica la sua apoliticità.

Possiamo solo dire che con la normativa appena entrata in vigore si forse ritenuto di dare una risposta positiva<sup>1</sup> a questo 33,4% - portatore di un'esigenza senz'altro importante, evitare l'impunità grazie al decorso del tempo necessario a prescrivere - ma si è sacrificato indelebilmente l'interesse del 61,1% del campione orientato a sollecitare interventi concreti per il problema della durata dei processi civili e penali.

Ma oltre al sacrificio della aspettativa di una parte significativa del campione intervistato, ci preme rilevare che si sono sacrificati anche una serie di diritti incompressibili di rilievo costituzionale: la presunzione di innocenza, la funzione rieducativa della pena, la ragionevole durata del processo che la legge deve garantire.

Cari Colleghi, Stimati Magistrati:

torniamo al tema del nostro ruolo e della ragione di questa cerimonia: questo è quello che pensano i cittadini di quel bene Giustizia che costituisce il fulcro delle nostre professioni.

La nostra, come la vostra, è una professione sociale; voi ogni giorno cercate di dare una risposta di Giustizia ai fatti sottoposti al vostro giudizio, noi siamo coloro che sono investiti della

*“la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti”* art. 2 legge professionale.

---

<sup>1</sup> Certamente parziale e, comunque, inadeguata, atteso che fino al 2016, il 62% delle prescrizioni - statistiche ministeriali alla mano - matura prima del decreto o della sentenza di non luogo a procedere in fase di udienza preliminare (56% archiviazioni procedimenti vs noti, 2% archiviazioni procedimenti vs noti, 4% sentenze di non luogo a procedere) dunque in un momento cruciale non toccato dalla riforma), nel 2017 il 53%.



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Il Consiglio fa declamare ai giovani avvocati che chiedono di poter essere iscritti all'albo professionale un impegno solenne dichiarandosi *“consapevoli della dignità della professione forense e della sua funzione sociale”* (art. 8 legge professionale);

noi esercitiamo un mestiere doverosamente soggetto a un costante e continuo aggiornamento non per essere più eruditi, ma perché in forza dell'art. 11 della legge professionale

*“l'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia”.*

Come possiamo tutelare l'effettività del diritto del cittadino a che la

*“sua causa sia esaminata pubblicamente e in un tempo ragionevole”* come prevede l'art. 6 della CEDU?

come possiamo tutelare il principio costituzionale di un processo di durata ragionevole a fronte di una norma che prevede, nella sua icasticità, che il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado – quale che sia il suo esito - fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio, senza che vi sia un'indicazione temporale entro la quale il processo deve comunque raggiungere il traguardo della esecutività?

Al fine pena MAI, abbiamo aggiunto il fine processo MAI.

Per evitare la prescrizione di quel numero sterminato di processi pendenti in fase di appello che dolorosamente ricordava il nostro Presidente della Corte di Appello nei discorsi di inaugurazione dell'anno giudiziario degli anni 2017 e 2018, si è preferito alzare le mani, arrendersi all'inevitabile e irreparabile corsa verso la prescrizione, non provare a fermarla con altri rimedi per ridurre il tempo dei processi e accogliere il rischio di un processo, di fatto, imperituro.



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Qualcuno potrà pensare e qualcuno ha già detto che sono affermazioni inutilmente roboanti o esagerazioni frutto di letture avvocatesche delle norme; non possiamo non ribadire con decisione che si sono in realtà vanificati i principi fondamentali della carta costituzionale, sia che lo si veda nella prospettiva dell'imputato, sia che lo si veda nella prospettiva della persona offesa che ben ha diritto a vedere accertati i fatti di reato forieri del danno subito in un termine ragionevole, senza che anche per lei, e non solo per l'imputato, il processo divenga di fatto una pena.

Ma allora ha ancora senso allora parlare di diritti e in particolare di questi diritti costituzionalmente tutelati?

Ma come fa uno Stato di diritto a definirsi tale se la giustizia che quel diritto deve tutelare condannando chi lo viola ha sospeso *sine die* la celebrazione del processo?

Non vorremmo, noi Avvocati, che il nostro amato Stato di diritto rischi di diventare la terra di chi pensa che anche se si violano delle regole, sarà difficile essere puniti severamente e a breve distanza dal fatto, fatto che di per sé non è un deterrente alla commissione di altri reati, anzi, e ciò ad onta di ogni pulsione giustizialista che alcuni leggono sottesa a questa riforma.

E quanto può essere attrattivo un paese del genere in cui non vi è un termine finale alla celebrazione dei processi per chi, per esempio, vuole fare impresa?

\*\*\*\*\*

Ma passiamo allo stato dell'arte della Giustizia civile.

I dati Ministeriali denunciano una significativa contrazione del contenzioso.

Le cause di lavoro hanno registrato una flessione del 35% e altrettanto può dirsi del contenzioso civile ordinario. I corridoi del nostro Palazzo sono spesso vuoti e non solo perché il processo è diventato telematico, con tutti i positivi benefici in termini di organizzazione del lavoro anche delle cancellerie che ne sono derivati e che speriamo presto di poter estendere al settore penale, in quanto compatibili; non solo perché i tempi di definizione delle cause ordinarie del nostro Tribunale sono significativamente contenuti rispetto alla media nazionale; tale dato non trova risposta neanche in una crescita direttamente proporzionale degli strumenti alternativi al





CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

contenzioso come la mediazione e le negoziazioni, che, secondo il rapporto citato del Censis, rappresentano ancora soltanto il 6,6% delle tipologie di attività degli avvocati.

La contrazione del contenzioso corre parallelamente alla diffusa sensazione di sfiducia nella Giustizia, nella macchina complessa e talvolta farraginoso che la caratterizza, nella sua lentezza, come il rapporto Censis conferma: è, dunque, l'Istituzione, ivi compresi noi avvocati, a salire sul banco degli imputati ed a sollecitare un cambiamento di rotta dei nostri approdi, prima che la barca dei Diritti e del Diritto affondi del tutto.

La recente emanazione del Disegno di Legge Delega del 5 dicembre 2019 sulla riforma del processo civile va nella giusta direzione? Si è indubbiamente voluto imprimere una velocità diversa al processo civile che vorrebbe essere semplificato, spedito e razionalizzato attraverso l'eliminazione dei vari e diversi riti, l'abolizione del rito Fornero e l'accesso alla giustizia unicamente con ricorso.

Si registra senz'altro un segnale positivo nella preannunciata volontà di unificare i riti e di razionalizzare e semplificare le procedure, si deve plaudire al definitivo abbandono dei primigeni propositi di sommarizzazione del processo (i diritti sommari non sono diritti e la giustizia che li processa sommariamente non è Giustizia); alcune ombre si affacciano tuttavia all'orizzonte ed impongono all'Avvocatura di tener alto il livello di guardia in vista dei prossimi decreti delegati.

Sui termini processuali, ad esempio, occorre essere chiari nell'affermarne la perentorietà in luogo dell'ordinarietà. Una volta prescelta la velocità che si deve tenere, non serve dire che la stessa è meramente indicativa perché, così facendo, è facile veder riaffermata la negazione del principio.

Desta poi perplessità – nella prospettiva della salvaguardia del principio dispositivo e della durata del processo – la previsione normativa della possibilità di raccolta delle prove al di fuori del processo, quasi come se tale fondamentale momento non fosse il vero fulcro della tutela dei diritti e dell'assunzione delle prove.



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Nel medesimo disegno di legge si nota ancora il Guardasigilli abbia voluto aumentare le modalità di risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, pur eliminando delle obbligatorietà preclusive.

Ciò pone al centro del riconoscimento dei diritti la figura dell'Avvocato chiamato non più solo alla tutela del proprio assistito davanti all'organo giudicante, ma un risolutore delle crisi in grado di far valere i diritti dei cittadini al di fuori del processo: ed è questa una sfida, cari Colleghi, che dobbiamo saper cogliere e superare, maturando le competenze in tal senso.

Sorge però un problema: l'accesso al patrocinio a Spese dello Stato per i non abbienti, ancora non previsto per le negoziazioni assistite che, specie nel diritto di famiglia, hanno contribuito significativamente alla deflazione delle cause in Tribunale; occorrerebbe che il legislatore estenda la sua applicabilità anche in tali ipotesi.

Patrocinio a spese dello Stato: sia consentita ancora una riflessione.

Proprio nella tutela dei non abbienti si sublima la caratura costituzionale della professione sociale dell'Avvocato.

Il patrocinio a spese dello Stato non è il terreno in cui gli avvocati – come taluno appartenente alle Istituzioni ha esternato ai media – compiono atti ritenuti inutili ai soli fini della locupletazione personale: sia permesso, signor Presidente, almeno questo riferimento critico a quanto abbiamo dovuto leggere recentemente su una testata giornalistica, dichiarazioni a cui ha fatto seguito da parte del Consiglio l'approvazione di due comunicati pubblicati sulla home page del Consiglio e trasmessi alle istituzioni competenti.

Non vogliamo essere inutilmente polemici; noi non vogliamo fare qui una battaglia per riaffermare i valori del nostro ruolo che altri non riconoscono con toni inaccettabili, perché abbiamo senso istituzionale e alle istituzioni abbiamo sottoposto la valutazione di queste dichiarazioni.

Ci limitiamo a manifestare la nostra profonda indignazione per ciò che è stato detto e scritto.

Occorre attenzione verso questo istituto esiziale per la tutela del diritto di difesa, come previsto dalla nostra carta costituzionale.



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

La non abbienza non è una categoria fantasiosa, come è stato detto, perché molti imputati risultano nullatenenti e i loro difensori compiono atti inutili per vedersi liquidati onorari indebiti.

Il Consiglio ad oggi ha esaminato e processato, nel solo anno 2019, con tre dipendenti a ciò esclusivamente dedicati, n. 10.221 richieste di ammissione al gratuito patrocinio civile; quante di queste revocate dopo la celebrazione del processo che deve accertare anche in capo alla parte la sussistenza *ex ante* dei requisiti di ammissione? 16.

Dobbiamo allora pensare che all'esito dei processi non ci si accorge che gli ammessi al gratuito erano dei fantasiosi nullatenenti e i loro difensori dei poco ortodossi percettori di compensi indebiti?

Il numero elevato di soggetti ammessi al gratuito patrocinio è il segno dei nostri drammatici tempi, non di un sistematico abuso del diritto da parte del cittadino e del suo difensore. Non sono i dati del Paradiso subalpino del Diritto, dove secondo alcuni vivono i Consiglieri torinesi che si sono permessi di manifestare la loro indignazione nei confronti di chi pensa questo del ruolo dell'avvocato.

L'Avvocato dei non abbienti fa una scelta di campo importante e coraggiosa che non va mortificata con affermazioni semplicemente inaccettabili nè penalizzata.

\*\*\*\*\*

Un drammatico dato comune lega tuttavia i disegni di riforma del processo civile e del processo penale e volgiamo al termine.

La chiosa del Disegno di Legge Delega del processo civile sancisce la totale impermeabilità della riforma rispetto agli oneri a carico dello Stato.

Nella legge n. 3 del 2019 che ha ridisegnato la prescrizione leggiamo al comma 29 dell'articolo 1 che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: ma come? Congeliamo la prescrizione ma non potenziamo la macchina per rompere quel collo di bottiglia che annovera 120.000 processi all'anno destinati alla prescrizione?





CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Ci cadono le braccia.

Certo, i diritti costano.

Tutti i diritti costano, quelli sociali e quelli civili.

Anche il diritto di accedere alla giustizia, previsto dall'art. 24 comma 1° Costituzione.

Ma prima di far pesare le disfunzioni dello Stato sui cittadini, bisognerebbe intervenire con investimenti decisivi in organico di magistrati, personale amministrativo, strumenti e edilizia giudiziaria.

Le riforme a costo zero non hanno gambe per camminare, lo diciamo pubblicamente, con l'auspicio che il nostro grido di dolore sappia sollecitare il coraggio di intraprendere una vera inversione di rotta.

Ma cosa ci ha insegnato la Corte Costituzionale in recenti e coraggiose sentenze?

**“E’ la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”** Corte Cost. 275 del 2016.

Può ritenersi comprimibile il diritto dell'imputato a essere giudicato entro un termine ragionevole?  
Può ritenersi comprimibile il diritto di un condannato a subire l'esecuzione di una pena che abbia la finalità di rieducarlo per quello che ha commesso non vent'anni prima quando era una persona diversa?

Ascoltiamola, almeno la Corte Costituzionale, quando parliamo di principi generali tra cui la rieducatività della pena; nella sentenza n. 253 de 23 ottobre 2019 che ha riconosciuto la doverosa concessione di permessi premio ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 *bis* c.p. anche in assenza di collaborazione con la giustizia, la Corte statuisce a chiare lettere che

*“il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto. Ciò in forza dell'art. 27 della costituzione che*



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

*è il parametro costituzionale di riferimento*”; il principio della necessaria rieducatività della pena sofferta e dell’obiettivo del reinserimento sociale del condannato.

La Corte ha già dato la sua risposta ai nostri dubbi di costituzionalità sulla ragionevole durata del processo e rieducatività della pena inflitta nell’ottobre del 2019, potevamo ascoltarla, prima del 2 gennaio 2020.

Ma guardiamo la riforma nella prospettiva della persona offesa. Può ritenersi comprimibile il diritto della persona offesa a veder accertati i fatti entro un termine ragionevole e a trovarne finalmente ristoro, visto che lo Stato non ha previsto un potenziamento della macchina giustizia a fronte della abolizione della prescrizione?

Immagino l’obiezione che si muove a questo argomentare: ma gli avvocati – oltre a rivendicare interventi decisivi in punto a investimenti nella macchina della Giustizia - a cosa sono disposti a rinunciare in tema di prerogative processuali? Come possiamo spaccare quel collo di bottiglia tra il primo grado e l’appello che vede ogni anno prescriversi 120.000 processi? Come diminuire la intollerabile lunghezza del processo che è la benzina che alimenta il populismo giudiziario?

Non è semplice trovare una soluzione e non abbiamo ricette miracolistiche; ma da quanti anni si invoca una depenalizzazione e la risposta è una costante panpenalizzazione? Che beneficio ha portato ai numeri di cui sopra depenalizzare l’ingiuria e non, per esempio, molte delle contravvenzioni del codice penale?

Pensiamo all’abolizione dell’udienza preliminare; l’interpretazione della regola di giudizio sottesa alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere è tale che raramente gli imputati vengono prosciolti; è sempre necessario sottoporre al vaglio del dibattimento il quadro probatorio che restituiscono le indagini preliminari; nella relazione contenente i programmi di gestione dell’anno 2020 del Tribunale di Torino, del 13 gennaio 2020, emerge nell’ultimo quinquennio una media di 948 sentenze all’anno da parte dell’ufficio Giudici per l’Udienza Preliminare, di cui, cito letteralmente, *“a futura memoria della assoluta irrilevanza sistematica della funzione di filtro della udienza preliminare 66 sentenze all’anno di non luogo a procedere”*.



CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Mi avvio a concludere, ispirandomi alle considerazioni dell'allora Procuratore Vicario Paolo Borgna al quale l'avvocatura torinese porge oggi un sentito ringraziamento per la preziosa disponibilità all'ascolto del Consiglio e degli avvocati, per il rispetto autentico e non formale ai profili di difesa e al ruolo del difensore.

In un articolo sull'Avvenire (dal titolo: *Giustizia Penale, la riforma è possibile se i protagonisti partecipano, 3 settembre 2019*), scriveva che

*“il ritardo con cui arrivano le decisioni, vuoi di condanna vuoi di assoluzione, è un male per tutti: in primo luogo per la vittima, che da quel ritardo si sentirà umiliata una seconda volta.*

*[...]E' un male per l'imputato, comunque. Perché l'assoluzione di un innocente dopo un processo durato molti anni non sanerà il danno subito da quell'imputato innocente; sappiamo bene che il processo è già di per sé una sanzione. Ma anche la giusta condanna di un colpevole, se interviene ad anni di distanza rispetto al fatto, è spesso un'ingiustizia. L'uomo che entra in carcere per una rapina di dieci anni prima è un uomo diverso da quello che commise il reato.*

*E' un male per la fiducia di ogni cittadino verso la giustizia. Perché chi si imbatte contro questa giustizia negata ne sarà scottato per sempre: il cittadino può perdonare molte cose a uno Stato poco efficiente, ma non perdona il giudice che lo delude”.*

Concludeva il Procuratore Vicario con queste parole:

*“parafrasando Clemenceau: la riforma della giustizia è cosa troppo seria per essere pensata solo dai magistrati. È necessaria e urgente una nuova stagione di dialogo tra magistrati e avvocati: un movimento culturale profondo, alimentato dalla loro comune frequentazione delle aule giudiziarie e dal loro consueto confrontarsi con i problemi della giustizia del quotidiano”.* Il famoso terreno culturale comune cui facevo cenno *in incipit*, terreno da coltivare, non da solcare con fendenti. Perché è esiziale rivendicare la dignità di tutti i nostri ruoli e trovare in questa unione – che sempre ha contraddistinto il nostro distretto pur nei limiti di una sana e anche vivace dialettica - la forza per resistere alle derive del populismo giudiziario.





CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Parafrasando il Procuratore Vicario e Clemenceau: la riforma della giustizia è cosa troppo seria per essere pensata solo dalla politica, con tutto il rispetto della politica, ma senza avviare quella stagione di dialogo costruttivo anche con i magistrati e con gli avvocati.

Ebbene, non si può fare, caro legislatore, una riforma di tal fatta senza i magistrati e senza gli avvocati.

Non la si può fare comprimendo diritti incompressibili.

Non la si può fare oltretutto con la pretesa di non incidere sul bilancio, perché non è l'equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione dei diritti incompressibili.

Dobbiamo, cari colleghi e cari magistrati, unirci per smascherare slogan di retorica politica, ricette miracolistiche, che, solo con i famosi fichi secchi, pensino di fare delle memorabili nozze con la giustizia senza preoccuparsi di potenziare uomini, donne e mezzi, sia nella pianta organica giudiziaria che in quella amministrativa.

Il Consiglio dell'Ordine non può sottrarsi dal dire

*“che bisogna stare attenti a non confondere la politica con la giustizia penale. In questo modo, l'Italia, pretesa culla del diritto, rischia di diventarne la tomba”.*

Non lo dice il Consiglio; lo diceva Giovanni Falcone, 1991.

Con questo auspicio Le chiedo Signor Presidente della Corte di Appello di Torino di dichiarare aperto l'anno giudiziario 2020.

  
**LA PRESIDENTE DELL'ORDINE**  
**(Avv. Simona GRABBI)**